

## REGOLAMENTO (UE) N. 294/2013 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2013

**che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 18, paragrafo 3, l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), l'articolo 19, paragrafo 4, secondo comma, l'articolo 21, paragrafo 6, lettera c), l'articolo 32, paragrafo 3, lettera a), l'articolo 40, primo comma, lettera d), l'articolo 41, paragrafo 3, primo e terzo comma, l'articolo 42, paragrafo 2, e l'articolo 45, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1069/2009 contiene norme per la salute pubblica e degli animali relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti. Contiene inoltre disposizioni per la determinazione del punto finale nella catena di fabbricazione per alcuni prodotti derivati, oltre il quale essi non sono più soggetti alle prescrizioni di tale regolamento.
- (2) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE

del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera<sup>(2)</sup> stabilisce le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, comprese le norme sulla determinazione del punto finale per alcuni prodotti derivati.

- (3) Nel suo parere del 7 febbraio 2011 sulla capacità dei processi oleochimici di ridurre al minimo i possibili rischi legati alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nella categoria 1 di sottoprodotti di origine animale<sup>(3)</sup>, l'autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha concluso che sottoponendo il materiale della categoria 1 a scissione idrolitica del grasso e idrogenazione si riducono in modo significativo i rischi di diffusione della TSE. Sussistono tuttavia alcune incertezze per quanto riguarda la riduzione dell'infettività della TSE nei prodotti oleochimici derivati dal materiale della categoria 1. Per questo motivo non si può affermare con sicurezza che questi prodotti siano privi di infettività; se introdotti nella catena alimentare e dei mangimi, potrebbero quindi comportare un rischio. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'articolo 3 e gli allegati XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011.
- (4) L'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 prevede deroghe per l'impiego di materiali di categoria 2 e 3 nell'alimentazione di certi animali che non entrano nella catena alimentare, compresi gli animali da circo. Dato che alcuni animali da circo appartengono a specie normalmente utilizzate per la produzione alimentare, è necessario sottoporre l'impiego di questi materiali nei mangimi degli animali da circo alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 142/2011.
- (5) L'articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1069/2009 prevede una deroga per lo smaltimento di api e sottoprodotti apicoli attraverso incenerimento o

<sup>(1)</sup> GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.<sup>(3)</sup> *The EFSA Journal* (2011); 9(2):1976.